



Partecipazione e audizione dei bambini nella procedura di asilo

Guida per rappresentanti legali, persone di fiducia,
personale della SEM e altri specialisti

Sommario

Sul contenuto di questa pubblicazione	5
1 Disposizioni giuridiche	6
1.1 Il diritto del bambino alla partecipazione e all'audizione	6
1.2 La considerazione e la priorità del bene del bambino	7
2 Il diritto alla partecipazione nella procedura di asilo svizzera	10
2.1 Partecipazione di minori accompagnati nella procedura di asilo	12
2.2 Partecipazione di minori non accompagnati nella procedura di asilo	14
3 Aspetti di psicologia evolutiva	16
3.1 Situazione dei bambini nella procedura di asilo 16	
3.2 Sviluppo infantile e contesto culturale	17
3.3 Traumi e resilienza	18
3.4 Partecipazioni di bambini di età diversa	19
3.5 Sulla formazione della volontà dei bambini	20
4 Come svolgere colloqui con i bambini	22
4.1 Atteggiamento e professionalità	23
4.2 Struttura del colloquio	25
4.3 Espressioni non verbali	28
4.4 Conduzione del colloquio adatta all'età	29
4.5 Consigli sullo svolgimento del colloquio	30
4.6 Intervento di interpreti	31
4.7 Gestione di situazioni difficili durante il colloquio	31
5 Colloqui tra il rappresentante legale o la persona di fiducia e il bambino	32
6 L'audizione del bambino presso la SEM	34
6.1 Con quali bambini svolgere un'audizione?	34
6.2 Invito del bambino	35
6.3 Setting dell'audizione e bene del bambino	36
6.4 Stesura di un verbale	37
6.5 Considerare la volontà e il bene del bambino nella decisione	37
6.6 Informare il bambino della decisione	37
Conclusioni	38
Note	39
Bibliografia	41
Sigle e abbreviazioni	42



Sul contenuto di questa pubblicazione

Questa guida contiene informazioni per i professionisti del settore riguardo la partecipazione e l'ascolto dei bambini nella procedura di asilo. I destinatari comprendono il personale della SEM responsabile delle decisioni e, in particolare, le persone di fiducia per i minori non accompagnati richiedenti asilo e i rappresentanti legali per i minori accompagnati richiedenti asilo. Oltre a spiegazioni connesse all'aspetto giuridico e alla psicologia evolutiva riguardanti la situazione dei bambini nelle procedure di asilo, l'attenzione è focalizzata su consigli pratici per la conduzione concreta dei colloqui con i bambini in questo contesto e per lo svolgimento delle loro audizioni.

Il concetto di «bambino» nella presente guida si orienta all'articolo 1 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia (CDI, Convenzione sui diritti dell'infanzia), che definisce «bambino» ogni persona di età compresa tra 0 e 18 anni.¹ Questa

pubblicazione fa pertanto riferimento sia ai bambini in senso stretto che agli adolescenti.

La guida è integrata da un opuscolo informativo per i bambini sul tema della partecipazione e dell'audizione dei minori nelle procedure di asilo. Queste due pubblicazioni sono disponibili in versione cartacea, ma possono essere anche scaricate da Internet. Il link è riportato sul retro della pubblicazione.

Questa guida è un prodotto successivo alla serie di opuscoli dedicati all'audizione dei bambini, pubblicata nel 2013 in una seconda edizione riveduta da UNICEF Svizzera e Liechtenstein e dal Marie Meierhofer Institut für das Kind. Insieme a ulteriori elaborati relativi ad altri ambiti giuridici, questa nuova pubblicazione sostituisce le «Linee guida sull'audizione dei figli per i settori giuridico, sanitario e dell'istruzione».

1 Disposizioni giuridiche

I bambini hanno il diritto di essere informati su questioni importanti per la loro vita e di esprimere la loro opinione in merito. Questo vale per tutti gli ambiti normativi in cui l'interesse del bambino è direttamente coinvolto, quindi anche per la procedura di asilo. Le decisioni nel contesto di tale procedura hanno conseguenze di vasta portata sulla vita del bambino. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione, promozione e partecipazione del bambino nella procedura di asilo.

1.1 Il diritto del bambino alla partecipazione e all'ascolto

Con l'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia nel 1989, la posizione del bambino nella nostra società è cambiata in modo significativo. Attraverso la ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia nel 1997 in Svizzera, lo Stato si è impegnato ad attuare i diritti dell'infanzia sanciti in questo trattato di diritto internazionale. I bambini sono oggi considerati soggetti giuridici autonomi, ovvero personalità giuridiche con diritti propri, dei quali godono indipendentemente dal giudizio degli adulti. Questo vale in particolare anche in merito alla loro partecipazione.

L'art. 12 cpv. 1 della Convenzione sui diritti dell'infanzia assicura a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro origine,

il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in tutte le questioni che li interessano. L'opinione del bambino deve essere presa in considerazione in modo serio e adeguato, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. In quest'ottica si parla di diritto alla partecipazione. Il cpv. 2 garantisce al bambino il diritto all'ascolto. Questo comporta che il bambino deve avere l'opportunità di essere ascoltato in tutte le procedure giudiziarie o amministrative che lo riguardano, sia direttamente sia tramite una o un rappresentante.

Questo diritto alla partecipazione e all'ascolto è sancito dall'ordinamento svizzero e può essere preteso direttamente dal bambino risp. dal suo rappresentante

legale.² Il diritto a essere ascoltato è considerato «self-executing» ovvero direttamente applicabile, per cui il bambino può appellarsi direttamente a esso.³

Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia⁴ stabilisce nel Commento generale n. 12 alla CDI, cpv. 123, un collegamento diretto tra il bisogno particolare di protezione dei minori richiedenti asilo e il loro diritto a essere ascoltati: «i bambini che arrivano in un Paese con i genitori in

cerca di lavoro o come rifugiati sono in una posizione particolarmente vulnerabile. Per questo motivo, è urgentemente necessario tutelare pienamente il loro diritto a esprimersi su tutti gli aspetti della procedura di migrazione e di asilo». In aggiunta, il cpv. 45 rileva che un bambino non deve essere ascoltato come semplice formalità, bensì che la sua opinione deve essere presa sul serio.⁵

1.2 La considerazione e la priorità del bene del bambino

Il bene del bambino è un principio fondamentale del processo decisionale che si applica a tutti i provvedimenti riguardanti i minori. In base all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, deve avere la priorità anche rispetto agli eventuali diritti dei genitori.

Nell'ordinamento giuridico svizzero, il principio del bene del bambino è sancito a livello costituzionale⁶ ed è parte integrante dell'ordine pubblico⁷.

Secondo il Tribunale federale, il bene del bambino è da considerare la «massima espressione dei diritti del bambino».⁸ Esso è inoltre citato concretamente in molte altre norme di legge⁹, il che chiarisce il suo significato fondamentale quale regola procedurale chiave.

Anche la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) conferma nel suo manuale «Asilo e ritorno» che il bene del bambino è il fattore determinante in tutti i provvedimenti e tutte le decisioni e che le autorità sono tenute ad accertare in ogni caso individuale il «best interest» del bambino.¹⁰ Per poter rilevare e stabilire il



bene del bambino sono quindi necessarie regole procedurali speciali.

Nelle sue osservazioni conclusive sul quinto e sesto Rapporto dello Stato svizzero, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sottolinea che «il concetto di «bene del bambino» sancito dalla Costituzione federale svizzera non corrisponde al concetto di «best interest» impiegato nella Convenzione. Questo ha contribuito a far sì che il principio del «best interest» non sia applicato in misura sufficiente nelle decisioni riguardanti i bambini», tra gli altri casi nelle procedure di migrazione e di asilo.¹¹

Una decisione riguardante il bene del bambino si basa sui diritti e sulle esigenze del medesimo e sceglie l'azione più vantaggiosa per lui.¹²

Questa definizione molto ampia deve essere interpretata e concretizzata caso per caso. Il colloquio diretto con il bambino e, in particolare, la sua audizione servono a determinare il bene del bambino nel miglior modo possibile poiché l'inclusione della sua volontà è una parte essenziale della valutazione. Una decisione conforme al bene del bambino non può essere quindi presa senza stabilire un contatto diretto con il minore o con il suo rappresentante e rilevare – per quanto possibile – la volontà del bambino stesso.

Riguardo i bambini, la richiesta di asilo è di per sé associata, almeno in modo latente, a una situazione di vita rischiosa. È quindi importante che le strutture di

protezione istituite in Svizzera per i minori richiedenti asilo siano effettivamente operative.¹³ Se, sulla base di un colloquio con il bambino, un'audizione o altri rapporti od osservazioni, sorge il sospetto che il bene del bambino sia a rischio a causa delle attuali condizioni di vita, deve essere coinvolta l'Autorità di protezione dei minori (APMA).¹⁴

Per la valutazione del bene del bambino sono necessarie procedure specifiche, che tengono conto nella pratica del «migliore interesse» del bambino come regola procedurale suprema e mettono in secondo piano gli interessi della politica migratoria.¹⁵



Per rispettare i diritti dell'infanzia, il bene del bambino deve avere la priorità in tutte le decisioni riguardanti l'accoglienza, il trasferimento, la detenzione o l'espulsione dei minori richiedenti asilo. Le normative vigenti devono essere applicate e valutate in modo coerente.¹⁶

Appare essenziale che il coordinamento tra il sistema di asilo e la protezione dell'infanzia sia rafforzato e garantito e che i gruppi professionali attivi nella protezione dell'infanzia siano coinvolti nelle decisioni in materia di asilo. Inoltre, sarebbe opportuno assicurare che siano rispettati la sfera privata e l'incolumità dei bambini anche attraverso il non uso di metodi invasivi per l'accertamento dell'età.¹⁷ Piuttosto, l'accertamento dell'età dovrebbe avvenire secondo un metodo multidisciplinare che valuti la maturità e il livello di sviluppo. Si dovrebbe inoltre applicare il principio «in dubio pro minore»¹⁸ nella presunzione di innocenza.¹⁹

2 Il diritto alla partecipazione nella procedura di asilo svizzera



L'audizione ufficiale di una persona rifugiata è il fulcro della procedura di asilo e serve a interpellare in modo esaustivo la persona richiedente asilo riguardo la sua provenienza, le ragioni dell'asilo e i possibili ostacoli all'espulsione.^{20,21} La persona è tenuta a collaborare se vuole che la sua domanda di asilo venga esaminata.²² Poiché nella procedura di asilo spesso non vi sono altre prove se non il racconto della persona richiedente asilo, si applicano criteri di credibilità per analizzare e classificare le dichiarazioni.²³ In linea di principio, le dichiarazioni dei figli non sono utilizzate per esaminare la plausibilità delle ragioni della fuga dei genitori, ma servono a stabilire i fatti rilevanti della loro situazione.²⁴

Per quanto concerne l'obbligo di collaborazione, anche i minori richiedenti asilo, come pure gli adulti, sono obbligati, secondo la giurisprudenza consolidata, a cooperare nell'istruttoria della loro domanda di asilo, in particolare nell'accertamento della fattispecie. Tuttavia, la natura e la portata di quest'obbligo di collaborazione devono essere valutate caso per caso e dipendono in particolare da età, capacità di discernimento e da eventuali altri fattori come la situazione mentale.

Le esigenze dei bambini che entrano in Svizzera come richiedenti asilo accompagnati da tutori legali sono trattate nell'ambito della procedura familiare, in cui ogni persona richiedente asilo con capacità di discernimento ha il diritto di far esaminare la propria domanda di asilo.²⁵ Nel manuale «Asilo e ritorno» della SEM, all'art. C9, viene trattato in modo particolare il caso di minori richiedenti asilo non accompagnati (MRNA) e si

evidenzia la loro particolare esigenza di misure di protezione e di partecipazione nel corso della procedura.

L'accesso alla protezione e partecipazione non dovrebbe dipendere dal fatto che un bambino sia giunto da solo o insieme a membri della famiglia o quale età egli abbia. A tutti i bambini nella procedura di asilo deve essere dato ascolto, specificatamente in tutte le fasi della procedura.²⁶

A seguito della particolare vulnerabilità dei bambini fuggiti e migrati, si rende necessario un modus operandi professionale e sensibile dal punto di vista culturale e linguistico nell'interazione con loro.

Il diritto alla partecipazione vale in generale per tutti i possibili ambiti normativi in cui siano direttamente colpiti gli interessi del bambino.

Nell'ottica dei diritti dell'infanzia, l'audizione è intesa come un'istituzione che aiuta i minori a realizzare i loro diritti personali e a cui loro hanno diritto in ogni decisione importante che riguarda i propri

interessi.²⁷ Un'audizione del bambino in questo senso include l'accertamento dalla sua volontà oltre che la fornitura di informazioni e di assistenza necessarie affinché il bambino possa effettivamente partecipare.²⁸

L'audizione del bambino deve servire all'accertamento dei fatti meramente nella misura in cui egli sia pronto e in grado di fornire un quadro informativo.²⁹ Il diritto all'audizione nell'ottica dei diritti dell'infanzia è volontario e il bambino può ritirarsi dalla partecipazione in qualsiasi momento. Le sue affermazioni non devono essere utilizzate per valutare la sua credibilità o quella dei genitori.³⁰

2.1 Partecipazione dei minori accompagnati nella procedura di asilo

Le persone richiedenti asilo hanno diritto a un'assistenza legale gratuita nella relativa procedura.³¹ I bambini entrati in Svizzera insieme ai genitori non devono presentare una propria domanda di asilo, ma la loro situazione è considerata all'interno della procedura di asilo familiare. Pertanto, il rappresentante legale assegnato ai genitori è solitamente responsabile anche dei figli minori, a meno che non vi sia un particolare conflitto di interessi.³²

Secondo la SEM, la partecipazione di un minore accompagnato alla procedura di asilo può essere garantita dal fatto che egli viene patrocinato dal rappresentante legale o dai suoi genitori risp. familiari aventi autorità parentale, o che egli esprime

Il divario tra l'accertamento dei fatti secondo le norme sull'asilo, con verifica della credibilità, e il punto di vista in termini di diritti dell'infanzia deve essere preso in considerazione attraverso una procedura adeguata. A causa dei compiti di vasta portata e delle decisioni drastiche delle autorità, nonché della particolare vulnerabilità dei bambini, le audizioni nella procedura di asilo sono da considerarsi situazioni complesse e devono essere condotte con particolare attenzione. La vulnerabilità dei bambini va tenuta in considerazione durante l'intera procedura.

le proprie esigenze per iscritto.³³ Queste normative vigenti devono essere tuttavia viste in termini critici dal punto di vista dei diritti dell'infanzia e vanno modificate.³⁴ Occorre considerare che un bambino può avere motivazioni diverse o aggiuntive riguardo l'asilo rispetto alla propria famiglia. Ad esempio, devono essere presi in considerazione eventuali casi di abuso, circoncisione femminile, matrimonio forzato, ecc. Occorre quindi garantire che le richieste e le esigenze di tutti i bambini siano incluse e considerate nelle procedure di asilo e di allontanamento.³⁵

La possibilità dell'audizione deve essere offerta sistematicamente a tutti i minori (accompagnati e non accompagnati, sotto o sopra i quattordici anni)³⁶ nel corso



della procedura di asilo.³⁷ Ciò che conta è che i bambini non subiscano un eccessivo carico. Il bambino deve essere ben accompagnato durante questo processo, in modo che egli possa esercitare il proprio diritto di essere ascoltato senza inutili pressioni. È opportuno quindi evidenziare la libera volontà del bambino. La partecipazione all'audizione è valida solo se è volontaria. Bisognerebbe chiarire espressamente che il bambino o la sua famiglia non subiranno ripercussioni se egli decide di non partecipare. In ogni caso, al bambino dovrebbe essere data sempre la possibilità di essere ascoltato.

In tale contesto, la protezione giuridica occupa un ruolo particolare.

Il rappresentante legale dovrebbe essere il primo punto di contatto extrafamiliare per il minore accompagnato nella procedura di asilo. Questi deve fornire informazioni sulla procedura di asilo in una modalità adatta al bambino, in modo che lo stesso possa formarsi una sua opinione ed esprimere le sue richieste ed esigenze.

Se un bambino non si esprime, ad esempio a causa della sua giovane età o perché non vuole dire nulla, il rappresentante legale deve comunque integrare nel procedimento le esigenze del bambino che riesce a individuare. Se un minore desidera rinunciare a un'audizione diretta con la SEM, è necessario informare la SEM e registrare tale rinuncia negli atti al fine

di salvaguardare il diritto del bambino alla partecipazione.

Il rappresentante legale e la SEM devono disporre di risorse e competenze professionali sufficienti per questa attività. Sono necessari interventi di sensibilizzazione, formazione e supervisione continui riguardo all'audizione dei bambini nella procedura di asilo.

2.2 Partecipazione di minori non accompagnati nella procedura di asilo

Gli interessi dei minori richiedenti asilo non accompagnati (MRNA) nei centri federali o all'aeroporto sono curati da un rappresentante legale nominato come persona di fiducia fino all'assegnazione al Cantone.³⁸ Ciò, a meno che non subentri una particolare situazione di rischio che rende necessaria un'immediata comunicazione all'APMA competente. In questo caso, dopo l'assegnazione al Cantone, l'Autorità di protezione dei minori deve assumere il compito di persona di fiducia del minore in via transitoria fino alla nomina di una nuova persona di fiducia risp. di un curatore/tutore nel Cantone.³⁹ In questo modo si intende garantire che sia il bene del bambino che altri aspetti dei diritti dell'infanzia, come le possibilità di partecipazione, siano tutelati in qualsiasi momento.

Il mandato della persona di fiducia comprende la salvaguardia degli interessi del minore, laddove si tiene conto di eventuali questioni di ricongiungimento familiare, salute e alloggio. La persona

di fiducia cura anche i rapporti con le autorità cantonali di protezione dei minori.⁴⁰ Inoltre, fornisce consulenza prima e durante il colloquio e assiste nella procedura di acquisizione delle prove.⁴¹

*Il mandato della persona di fiducia include mansioni a più livelli, che comportano elevati requisiti. Occorre valutare in termini critici queste normative vigenti dal punto di vista della protezione dell'infanzia, che andrebbero modificate.*⁴²

È da chiarire meglio il ruolo della persona di fiducia in quanto rappresentante legale generico ma anche in campo giuridico più stretto. Inoltre, questa doppia funzione dovrebbe essere assunta soltanto da persone che sono adeguatamente formate

sia dal punto di vista giuridico che psico-sociale.

È necessario assicurare che nella fase di passaggio di un minore non accompagnato dalla competenza federale a quella cantonale non scaturisca alcuna lacuna riguardo la rappresentanza dei suoi interessi.

Questo vale sia per il rappresentante legale del minore sia, se la procedura di asilo non è ancora stata completata, per il suo rappresentante in campo giuridico. In altre parole, la mancanza di misure di protezione dell'infanzia non deve avere un impatto negativo sulla tutela e sui diritti del bambino in qualsiasi momento.⁴³

La mancanza di capacità di discernimento non deve essere un motivo per rinunciare a un'audizione nel caso di minori accompagnati o non accompagnati. È responsabilità della persona di fiducia spiegare la procedura al minore, sostenerlo nella formulazione delle sue esigenze e integrarle nel procedimento.



3 Aspetti di psicologia evolutiva

3.1 Situazione dei bambini nella procedura di asilo

I bambini in una procedura di asilo sono spesso soggetti a notevoli situazioni di stress e difficoltà. Anche se gli stress non sono già iniziati nel Paese di origine, i bambini hanno spesso alle spalle un viaggio difficile e faticoso. Una volta arrivati in Svizzera, si trovano in una nuova situazione di vita, spesso complessa, in un ambiente e in una cultura sconosciuti e sono alle prese con una lingua straniera.

La vita dei bambini in procedura di asilo è vissuta in una «posizione di attesa»: le relazioni con i familiari o le amicizie nate nel loro Paese di origine non possono essere mantenute e il loro status di soggiorno non è sempre garantito in tempi brevi. L'incertezza del futuro preoccupa i bambini. Ci vogliono resilienza e fiducia per affrontare tutto questo. Molti bambini hanno vissuto eventi traumatici, per questo hanno bisogno di tranquillità, di un «posto sicuro» e di un sostegno professionale.



3.2 Sviluppo infantile e contesto culturale

I bambini sono fin dalla nascita persone sveglie, dotate di tante competenze. Allo stesso tempo, nella loro esistenza dipendono dalle cure di adulti conosciuti, disponibili e affidabili. Questa dipendenza diminuisce nel corso dello sviluppo infantile e, in cambio, il bambino costruisce le proprie capacità di autonomia.

La misura in cui un bambino è in grado di assumersi la responsabilità della propria situazione e il modo in cui comprende il rapporto di ruolo tra sé e gli adulti varia notevolmente da individuo a individuo e dipende dall'età del bambino, dalla famiglia e dalla cultura in cui è cresciuto.

Sebbene le capacità linguistiche e cognitive dei bambini si sviluppino in molti modi simili a livello universale, il loro uso è al servizio del funzionamento nella società e si adatta al contesto culturale. Di conseguenza, le modalità linguistiche e di pensiero possedute da un bambino variano, sebbene si possa generalmente ritenere che i bambini più grandi possiedano competenze più elevate di quelli più piccoli. Si può anche supporre che i

bambini abbiano una migliore visione d'insieme dei processi temporali e delle situazioni locali man mano che crescono. Tuttavia, anche questi sviluppi sono soggetti a grandi fluttuazioni individuali, poiché sono strutturati sulla base delle esperienze precedenti del bambino.

Di solito, i minori richiedenti asilo portano con sé esperienze culturali diverse da quelle che incontrano nel Paese di arrivo. Questo vale in particolare per la questione dell'espressione della propria opinione e della partecipazione. Molte culture orientano il proprio stile educativo verso il successo dell'integrazione dell'individuo nella comunità familiare. Le relazioni familiari sono vincolanti e lo sviluppo del bambino è meno orientato al raggiungimento dell'autonomia individuale e più alla realizzazione responsabile del proprio ruolo nel tessuto comunitario.⁴⁴ Dipende quindi dal precedente contesto culturale e anche dall'abilità della persona che conduce il colloquio di riconoscere e verbalizzare le differenze nella misura in cui le considerazioni generali sul diritto all'espressione e alla partecipazione, esplicitate in questa sede, siano applicabili a un bambino in procedura di asilo e se questi sia in grado di esercitare tale diritto a suo vantaggio.

3.3 Traumi e resilienza

Tutti i bambini, anche i più piccoli, cercano di proteggersi e reagiscono sia psicologicamente che fisicamente quando devono temere per il loro benessere. Più un bambino è piccolo, più l'ambiente in cui vive è importante per il suo benessere. Ad esempio, l'assenza per diverse ore della madre che ancora allatta ha un effetto minaccioso per l'esistenza di un neonato, che reagisce esprimendo agitazione e panico. D'altra parte, egli non si accorge praticamente mai degli atti di guerra in corso nel proprio Paese. Più i bambini crescono, più diventano attori in prima persona, si assumono responsabilità ed è più difficile proteggerli da influenze dannose. Ciò rende ancora più importante la loro personale capacità di resistenza (resilienza).

Le esperienze difficili da cui i bambini non sono sufficientemente protetti hanno un effetto traumatico a tutte le età. Queste includono, ad esempio, esperienze di violenza, guerra o fuga, così come l'assenza, la malattia o la traumatizzazione dei genitori.

Come conseguenza, possono subentrare varie forme di paura e anche calo

dell'autostima e aumento della sfiducia, innalzamento dei livelli di stress con sovra o sottoeccitabilità e una serie di sintomi fisici legati agli ormoni dello stress rilasciati, ovvero problemi nutrizionali e digestivi, disturbi del sonno, mal di testa, ecc. Se questi sintomi persistono per un periodo di tempo prolungato, si parla di disturbo post traumatico.

Un disturbo post traumatico comporta i seguenti due sintomi principali:

- rivivere eventi nella mente (intrusioni, flashback, incubi)
- evitare qualsiasi ricordo del trauma

Tipicamente, i traumi hanno un impatto anche sulle capacità cognitive, cioè sulle capacità di pensiero e di memoria. Tutto è orientato al movimento (fuga o attacco), nulla al riposo. Le esperienze che hanno un effetto traumatizzante vengono in parte memorizzate in modo frammentario, per cui possono essere raccontate solo per frammenti. In alcuni casi, le esperienze non sono più accessibili alla memoria, mentre in altri casi sono iperpresenti e spaventano il bambino non appena egli le affronta. Poiché i processi di pensiero non sono più coerenti, i bambini traumatizzati hanno difficoltà a concentrarsi.⁴⁵

Quando si lavora con i bambini, occorre tenere conto in modo accurato e

personalizzato di queste conoscenze. In particolare in situazioni di audizione,

è assolutamente necessario badare al benessere mentale del bambino.

3.4 Partecipazione di bambini di età diversa

Nell'ottica della psicologia evolutiva, i bambini tra i quattro e i sei anni sono in grado di esprimere a parole e di comunicare a persone sconosciute le proprie opinioni e i propri desideri su questioni che li riguardano.

A partire da questa età diviene man mano più semplice garantire la partecipazione di un bambino attraverso colloqui. Tuttavia, questo non significa che i bambini più piccoli non abbiano esigenze che devono essere recepite.

In linea di principio, i diritti dell'infanzia valgono per i bambini di tutte le età fino ai 18 anni.⁴⁶ Il diritto alla partecipazione ai sensi dell'art. 12 CDI non prevede pertanto un'età minima.

Più i bambini sono grandi, più si aspettano di essere riconosciuti come interlocutori alla pari. In ogni caso, non vogliono essere trattati come se fossero più piccoli rispetto al loro livello di sviluppo. I bambini più grandi sono in grado di affrontare anche questioni più complesse e, di regola, apprezzano il fatto che questo sia riconosciuto. Per favorire la volontà di cooperazione dei bambini più grandi è particolarmente importante che loro comprendano il senso e lo scopo del colloquio e che siano motivati a parteciparvi.

3.5 Sulla formazione della volontà dei bambini

Le conversazioni condotte con i bambini in un contesto professionale e nell'ottica dei diritti dell'infanzia dovrebbero servire, tra l'altro, ad accertare la volontà del bambino. In altre parole, si dovrebbero registrare le opinioni, i bisogni e le richieste del bambino.

Harry Dettenborn, psicologo di spicco nel campo del diritto di famiglia, definisce la volontà del bambino come «un orientamento stabile e autonomo, adatto alla sua età, verso obiettivi desiderati e personalmente significativi».⁴⁷

Anche i bambini piccoli sono già in grado di formarsi un giudizio personale e di esprimere la propria volontà in merito al loro vissuto. Inizialmente, questa volontà è fortemente riferita al qui e ora.

Più i bambini crescono, più riescono a integrare un numero sempre maggiore di aspetti nella formazione della propria volontà. I bambini più grandi sono man mano sempre più capaci di considerare anche punti di vista razionali.

Dietro all'espressione di una volontà non bisogna tuttavia, per forza, cercare consapevolezza, ragionamenti comprensibili o motivi «accettabili». Occorre piuttosto rilevare come il bambino stesso, a prescindere dall'età, definisce i propri interessi.

Proprio in situazioni di stress, lo sviluppo del bambino è connesso al modo in cui egli riesce a partecipare attivamente ed è in grado di orientarsi riguardo alla sua situazione.

La misura in cui i bambini desiderano integrare i propri interessi in una procedura dipende da molti fattori: dalla situazione personale, dal coraggio, ma anche dalla misura in cui considerano un dovere allinearsi all'opinione della propria famiglia risp. si sentono chiamati ad agire in prima persona. Spesso i bambini proteggono se stessi e la loro situazione con il silenzio. È importante rispettare questi paletti fissati dal bambino.⁴⁸



4 Come svolgere colloqui con i bambini

Le seguenti delucidazioni su come colloquiare con un bambino valgono per qualsiasi colloquio professionale, ovvero sia per quelli di una persona di fiducia risp. di un rappresentante legale ma anche per le audizioni svolte dal personale della SEM. In una procedura di asilo, i colloqui sono svolti spesso tramite un interprete o mediante ausili tecnici; questa situazione richiede maggiore attenzione.



4.1 Atteggiamento e professionalità

Da diversi punti di vista, i colloqui professionali con i bambini non si differenziano in modo fondamentale da quelli con gli adulti. Principi della comunicazione come l'empatia, l'accettazione e la coerenza⁴⁹ sono applicabili anche nei colloqui con i bambini. Occorre però che la persona che svolge il colloquio si interroghi personalmente e in modo approfondito su come rapportarsi e stabilire un contatto con il bambino.

La persona che conduce il colloquio deve essere disposta a impegnarsi in un dialogo aperto con il bambino e a rispettarlo come persona con opinioni, richieste e desideri propri. Dovrebbe mostrare il suo interesse verso il bambino e attivare empatia con il suo punto di vista.

Questo atteggiamento deve essere percepito dal bambino in qualsiasi momento. Egli deve capire che viene ascoltato attivamente e che ci si fida della sua capacità di affrontare la propria situazione in modo differenziato. La conversazione deve essere modellata in base al bambino affinché egli abbia la possibilità di integrare

i propri quesiti, ulteriori pensieri o nuovi argomenti nel colloquio. Un elenco dettagliato di domande già preparate può inibire o addirittura impedire lo sviluppo di un dialogo.

Le conversazioni con i minori dovrebbero svolgersi con una modalità a misura di bambino. Questo implica sia condizioni generali adeguate sia un'interazione con il bambino conforme all'età. L'atmosfera percepita dal bambino deve essere amichevole, personale e incentrata sui bisogni. In nessun caso, si dovrebbe esercitare qualsiasi forma di pressione sul bambino.

Le persone incaricate di ascoltare i minori richiedenti asilo devono tenere conto degli aspetti peculiari della condizione di minorità.⁵⁰ Devono quindi considerare l'età e la maturità del bambino, in particolare la sua capacità di comprendere le domande, di ricordare e di comunicare. Chi conduce il colloquio deve adottare misure adeguate affinché il bambino si senta a suo agio e sicuro nel corso della conversazione.⁵¹

Bisogna accettare il fatto che i colloqui con i bambini possano avere esiti imprevedibili.⁵² Per riuscire a interagire con un bambino nel modo adeguato alla sua età è necessario avere conoscenze sullo sviluppo infantile.

4.2 Struttura del colloquio

I colloqui professionali possono essere suddivisi in tre fasi: introduzione, scambio di informazioni e conclusione. Questo vale per i colloqui a bassa soglia, ad esempio tra la persona di fiducia e un bambino, fino all'audizione formalizzata presso la SEM. È opportuno pensare anche alla preparazione e al follow-up.

4.2.1 Preparazione

Quando si colloquia con un bambino è necessaria una preparazione accurata. È opportuno raccogliere le informazioni disponibili sulla situazione del bambino, con particolare attenzione a eventuali precedenti espressioni di volontà. Bisogna stabilire gli obiettivi del colloquio, sapendo che questi dovranno essere tarati sul bambino durante la conversazione. Inoltre è importante organizzare l'imminente colloquio: questo include invitare il bambino risp. contattare le persone responsabili per il bambino. A seconda dell'occasione e dell'età, il bambino può essere coinvolto nella definizione di un luogo e di un ambiente adatti al colloquio. È importante che il bambino si senta il più possibile a suo agio nel setting del colloquio.

La struttura di un colloquio non è fissa. Se, ad esempio, un bambino vuole esprimere la sua opinione proprio all'inizio del colloquio, questo è ovviamente perfettamente possibile. Gli elementi importanti della fase di introduzione, come le spiegazioni sul ruolo e sui compiti della persona che conduce il colloquio, possono essere affrontati anche nel corso del proseguito.

Potrebbe essere necessario reperire una persona che traduca, oppure potrebbero essere necessari ulteriori preparativi in base alle informazioni fornite dalle persone di riferimento, ad esempio in presenza di una disabilità fisica. Può anche essere opportuno acquisire conoscenze specialistiche su un particolare disturbo del bambino (ad esempio l'autismo). Oppure può essere necessario imparare a rapportarsi con un bambino che soffre di particolari conseguenze traumatiche.

Immediatamente prima di un colloquio è consigliabile sintonizzare la mente per staccare dal ritmo frenetico e dalla pressione del lavoro quotidiano e per assumere l'atteggiamento adeguato. In particolare, è necessario prendere le distanze dai propri preconcetti per poter incontrare il bambino con la necessaria apertura.

Rappresentazione schematica delle fasi del colloquio include le fasi di preparazione e follow-up

Preparazione

- Raccolta di informazioni preliminari
- Organizzare il colloquio
- Informare bambino e responsabili
- Convocare il bambino
- Se necessario, contattare un interprete
- Preparazione mentale prima del colloquio

Introduzione

- Stabilire il contatto
- Chiarimenti sul proprio compito e ruolo
- Chiarimenti sulle possibilità e sui limiti del colloquio
- Indicazione dei passi successivi
- Ottenere il consenso del bambino

Scambio di informazioni

- Informare il bambino in modo approfondito
- Discutere il punto di vista del bambino sulla sua situazione
- Ascoltare le esigenze, i desideri e i limiti del bambino

Conclusione

- Sintetizzare i risultati del colloquio
- Discutere di ciò che va registrato
- Prospettive per le fasi successive
- Congedo

Follow-up

- Verbalizzazione del colloquio
- Riflessioni
- Percorrere ulteriori passi
- Garantire l'ulteriore partecipazione e informazione del bambino

4.2.2 Fase di introduzione

L'obiettivo della fase di introduzione è costruire il contatto in un'atmosfera distesa e all'insegna della fiducia reciproca. Innanzitutto, la situazione attuale del colloquio dovrebbe essere spiegata con la minor formalità possibile e senza fretta. Vale a dire che è opportuno presentare sia la procedura che il luogo dove si svolge il colloquio e le altre persone presenti. Può essere necessario congedarsi dalle persone che accompagnano il bambino e chiarire come venirlo a prendere dopo il colloquio.

Occorre inoltre spiegare i ruoli e i compiti della persona che conduce il colloquio e rendere trasparenti le sue cono-

scenze pregresse. Gli obiettivi stabiliti per il colloquio devono essere confrontati con le idee e gli obiettivi del bambino.

Il bambino deve capire che il colloquio va visto come un invito alla partecipazione. Egli può esprimere le sue idee ma non è costretto a farlo.⁵³

Occorre far comprendere al bambino che i suoi punti di vista, desideri e idee sulla questione in esame sono importanti e che non esiste una risposta giusta o sbagliata.

4.2.3 Scambio di informazioni

All'inizio di questa fase del colloquio, si devono riassumere accuratamente le informazioni rilevanti rispetto agli antefatti e appurare con il bambino ciò che egli ha capito e ciò che richiede eventualmente ulteriori spiegazioni. Nei primi contatti, si può innanzitutto concentrare l'attenzione sulla situazione di vita attuale del bambino, passando in rassegna fatti rilevanti della sua vita quotidiana e del suo mondo relazionale. Il bambino va incoraggiato a raccontare le sue esperienze.

Sarebbe opportuno fare accenno ai sentimenti del bambino, che deve essere in grado di dire che cosa gli piace e che cosa non gli piace e perché. Successivamente occorre trattare le prospettive

future e soprattutto i desideri e le necessità del bambino. È importante sapere che non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti, generalmente è molto più facile e spesso anche più urgente comunicare quello che non si auspica piuttosto che sviluppare idee su ciò che sarebbe auspicabile.

Se esiste già familiarità con il bambino e la sua situazione di vita rispetto a se il bambino lo desidera, è possibile affrontare direttamente i contenuti che si desidera accertare.

Raccontare il proprio punto di vista richiede tempo e un approccio dialogico. La persona che conduce la conversazione è tenuta ad ascoltare attentamente e a recepire ciò che viene detto; deve esimersi

dal formulare domande autonome. Se il bambino è agitato o insicuro, per fargli superare questo stato d'animo potrebbe essere utile spiegare nuovamente le mansioni, il ruolo della persona che conduce il colloquio o anche accennare al benessere del bambino. Dovrebbe essere sempre offerta la possibilità di fare una pausa.

È possibile che durante la conversazione emergano domande che colpiscono in modo particolare il bambino a causa della sua situazione e delle sue esperienze, come la paura di persecuzioni o le attuali insicurezze. Queste domande devono essere registrate e si deve rispondere a esse nel modo più differenziato possibile.

Occorre garantire che il bambino comprenda nella maniera più completa le informazioni ricevute. Anche la persona che traduce deve usare un linguaggio adatto ai bambini ed essere sensibilizzata in questo senso.

Soprattutto i bambini più piccoli non sono necessariamente in grado di seguire

lunghe argomentazioni e di avvalersi successivamente in modo autonomo delle nuove conoscenze appena acquisite. È pertanto compito di chi conduce il colloquio, durante il suo svolgimento, assicurarsi che il bambino capisca bene che cosa sta succedendo e come poter tutelare al meglio i propri diritti. Più piccolo è il bambino, più la persona che conduce il colloquio dovrebbe insistere particolarmente di sua iniziativa sui punti di vista che, a suo avviso, potrebbero essere interessanti per il bambino. I bambini più piccoli spesso non sono in grado di farsi un'idea generale e di parlare dei diversi aspetti di una situazione.

È sempre indispensabile menzionare le opportunità e i limiti del colloquio. Il bambino deve sapere che le sue richieste vengono prese sul serio e che saranno considerate nei limiti delle possibilità. I relativi limiti devono essere spiegati incondizionatamente e concretamente al bambino.

4.2.4 Fase conclusiva

Infine, è importante elaborare i risultati essenziali della conversazione come base per i passi successivi da compiere. A questo scopo, si ripassano insieme al bambino le sue principali dichiarazioni. Si deve chiarire se tutto è stato compreso correttamente da entrambe le parti e quali dichiarazioni del bambino possono essere divulgate. Può accadere che un bambino non voglia divulgare tutte le sue affermazioni in

vista delle fasi successive. Nell'ottica dei diritti dell'infanzia, questo è un giusto diritto del bambino e va rispettato. Tuttavia, se l'argomento è rilevante per la protezione dell'infanzia (ad esempio, la violenza), si deve spiegare al bambino che è necessario esaminare in quella sede come garantire a sufficienza la sua tutela.

È necessario prevedere un lasso di tempo sufficiente per questo processo di chiarimento finale perché spesso la verifica

delle affermazioni annotate comporta spiegazioni importanti da parte del bambino.

Infine, la conversazione deve concludersi in modo positivo. Questo significa che il modo in cui il bambino ha partecipato deve essere oggetto di un riconoscimento positivo. Inoltre, devono essere

descritti i passi successivi. Questo riguarda ad esempio le modalità con cui verranno prese le decisioni imminenti, le discussioni successive e le informazioni da dare al bambino, nonché le opzioni a sua disposizione se non è d'accordo con la procedura o con le decisioni.

4.2.5 Follow-up

Il follow-up può essere molto diverso, a seconda dell'incarico e del caso specifico. Qualunque sia il compito, il lavoro dovrebbe essere accompagnato da una fase di riflessione nel follow-up. Si tratta di considerare ciò che il bambino ha mostrato ed espresso e cosa questo significa per il trattamento del caso.

È importante riflettere su come tutelare al meglio il bene del bambino e

come continuare a garantire il suo diritto alla partecipazione. È importante pianificare i passi successivi da compiere. In particolare, è opportuno riflettere su ciò che è rimasto irrisolto o su quando sono scaturite reazioni di fastidio. Queste riflessioni servono da linee guida per pianificare l'ulteriore partecipazione del bambino.

4.3 Espressioni non verbali

Le espressioni non verbali sono una parte importante della comunicazione, infatti «la non comunicazione è impossibile».²³ Le persone che interagiscono notano molto più delle semplici espressioni verbali. L'osservazione della mimica, della gestualità, delle espressioni emotive, del comportamento del bambino o delle reazioni psicosomatiche, come mal di testa o mal di pancia, è particolarmente informativa.

Talvolta, le osservazioni riguardanti le espressioni non verbali avvalorano quelle

verbali, altre volte le contraddicono. Entrambe sono interessanti. Tenere conto della comunicazione non verbale è particolarmente importante nei bambini molto piccoli, le cui competenze linguistiche sono ancora piuttosto limitate. Lo stesso vale per i bambini con un handicap o con problemi mentali. L'osservazione di un comportamento non verbale presuppone sempre un certo grado di interpretazione per essere rapportata a ciò che è detto a parole. Tali interpretazioni vanno fatte con cautela e considerate tenendo presente

che si tratta di ipotesi e non di fatti. Eventualmente, può essere anche utile consultare specialisti con una formazione adeguata.

Oltre a cercare di collegare le espressioni non verbali del bambino con il tema dell'audizione, occorre anche considerarle

nel contesto del colloquio come indicazioni concrete dell'attuale stato d'animo del minore. La persona che conduce il colloquio deve aver cura che il bambino si senta il più possibile a suo agio durante la conversazione.

4.4 Conduzione del colloquio adatta all'età

Nel corso dell'infanzia, i bambini compiono uno sviluppo enorme. Logicamente, un colloquio viene strutturato in maniera diversa se l'interlocutore è un bambino più piccolo o più grande.

In un colloquio con bambini più piccoli e con bambini che parlano un'altra lingua bisogna premurarsi di formulare i contenuti il più concretamente possibile. Occorre parlare lentamente, con frasi concise. I termini giuridici, se necessari, vanno usati come parole chiave da spiegare direttamente in un linguaggio semplice. Lo stesso vale per le parole straniere. I concetti e le formulazioni dovrebbero essere scelti avendo cura che siano adatti all'esperienza personale del bambino. Altrimenti, essi risultano ben presto incomprensibili, oltre che irritanti.

Le spiegazioni da parte della persona che conduce il colloquio dovrebbero comunque far capo all'esperienza personale del bambino, in modo che egli abbia la massima possibilità di comprenderle. I bambini più piccoli apprezzano un'atmosfera divertente e ludica.

Una situazione di colloquio basata solo sulla comunicazione verbale può essere pesante per il bambino. Vale quindi la pena avere a portata di mano, ad esempio, carta e pennarelli, utili per allentare la tensione. Magari con un disegno il bambino riesce anche a esprimere meglio qualcosa che ritiene importante. A seconda della situazione, possono essere indicati anche altri supporti ludici, ad esempio figurine per ricostruire una situazione familiare. È importante che queste soluzioni non distruggano il bambino ma permettano di allentare la tensione e lo aiutino a esprimersi meglio.

Se il bambino è più grande, occorre aver cura di non parlargli in modo troppo infantile, bensì in modo corrispondente alla sua età e maturità. Altrimenti esiste il pericolo che il bambino non si senta preso sul serio e che questo influenzi negativamente il colloquio.

4.5 Consigli concreti sullo svolgimento del colloquio

Esistono alcuni consigli sul linguaggio da utilizzare nei colloqui con i bambini. Più il bambino è in grado di esprimersi con disinvoltura e maggiore è il

suo sviluppo cognitivo, più il modo di parlare può avvicinarsi a quello dei colloqui tra adulti.

- Occorre usare un linguaggio semplice: frasi brevi, ogni frase deve contenere un solo concetto, parlare lentamente, fare pause.
- Dopo ogni domanda, lasciare al bambino il tempo di rispondere e non cambiare argomento.
- Le domande aperte favoriscono la conversazione, ma le domande troppo aperte possono mettere in difficoltà il bambino. Quelle chiuse, alle quali si può rispondere con un semplice sì o no, ostacolano la fluidità del dialogo.
- Le domande introdotte da «perché» non sono adatte per apprendere l'opinione di un bambino più piccolo poiché sono troppo complesse. Tutte le altre domande introdotte da un pronome interrogativo (chi, come, cosa, quando, dove, con che cosa?) si rivelano più utili.
- Le domande ipotetiche possono aiutare il bambino a esprimere i suoi desideri e le sue idee («se potessi decidere tutto tu, che cosa faresti...?»). Anche i bambini più piccoli conoscono il gioco del «se fossi...» e sono ben disposti a dare libero sfogo alla fantasia per esporre possibilità alternative. L'importante è formulare le domande in modo che per il bambino sia chiaro quali dovrebbero essere l'obiettivo della domanda e l'intenzione dell'interlocutore.
- Le domande che si riferiscono al contesto familiare del bambino dovrebbero essere incentrate sulla mamma o sul papà risp. su altre persone di riferimento concrete. Vanno evitati i confronti, perché mettono il bambino nella difficile situazione di doversi esprimere, anche solo indirettamente, contro una persona di fiducia.
- Per accertarsi che il bambino sia d'accordo o abbia capito, è consigliabile di tanto in tanto riassumere brevemente quanto ha dichiarato oppure fare domande di chiarimento («ho capito bene, tu vorresti...?»).
- Le difficoltà di comunicazione e i malintesi devono essere trattati come se l'errore dipendesse da chi conduce il colloquio («non ho ancora capito...», «scusa, ho capito male...»)⁵⁵.

4.6 Intervento di interpreti

La regola generale è che se non c'è una lingua comune, è necessaria una persona che faccia da interprete. Questa di solito non solo può tradurre la lingua, ma anche contribuire alla mediazione culturale. Tale principio si applica in particolare ai colloqui formali risp. a quelli che mirano a consentire la partecipazione del bambino alla procedura di asilo.

Il lavoro di traduzione dovrebbe essere svolto da un professionista neutrale. È essenziale evitare che parenti o conoscenti provenienti dall'ambiente del bambino si occupino della traduzione.

La traduzione di una conversazione presenta vantaggi e svantaggi. La forma

indiretta di comunicazione rende più difficile il contatto diretto con il bambino, ma il supporto dell'interprete può a sua volta facilitare l'accesso al bambino e promuovere la comprensione reciproca con spiegazioni mediate culturalmente.

È importante chiarire in anticipo le modalità di collaborazione tra chi conduce il colloquio e chi traduce. È inoltre opportuno chiarire con l'interprete, anche durante la conversazione, tutti i punti che non risultano chiari. Per i risultati del colloquio e per il bene del bambino è importante che la collaborazione sia buona e armoniosa.

4.7 Gestione di situazioni difficili durante il colloquio

Può capitare che un colloquio non proceda nel modo auspicato, magari perché il bambino non capisce la situazione, perché non è in grado o non vuole esprimersi o perché si sente sopraffatto dalla situazione contingente.

Spesso è utile chiarire con il bambino che cosa gli impedisce di calarsi nella conversazione e che cosa lo aiuterebbe a esprimersi meglio. Può essere opportuno anche discutere e concordare nuovamente gli obiettivi del colloquio.

Ripetere la stessa domanda ha senso solo se viene formulata diversamente. Il bambino ha naturalmente il diritto di rinunciare a fare affermazioni anche senza un

motivo fondato. In nessun caso deve essere costretto a cooperare o a rispondere a certe domande.

Se, malgrado gli sforzi, non dovesse essere possibile creare con il bambino una situazione adatta al colloquio, esso va interrotto.

5 Colloqui tra il rappresentante legale o la persona di fiducia e il bambino

Il rappresentante legale della famiglia nel caso di minori accompagnati risp. la persona di fiducia nel caso di minori non accompagnati hanno tra l'altro il compito, durante la procedura di asilo, di chiarire il punto di vista del bambino oltre che le sue preoccupazioni e i suoi desideri, in rapporto diretto con il bambino, e di integrarli nella procedura.



L'offerta di colloquio con il rappresentante legale o con la persona di fiducia dovrebbe essere a bassa soglia per il bambino. Tale occasione dovrebbe realizzarsi il prima possibile in assenza dei genitori o di altre persone di riferimento. È inoltre importante informare i genitori e sensibilizzarli in anticipo.

I genitori devono essere ragguagliati del motivo per cui si svolgono questi colloqui con il loro figlio e perché loro non possono parteciparvi.

È particolarmente importante che i motivi per cui si parla con il bambino non causino conflitti interni alla famiglia e violazioni del rapporto fiduciario con la persona di fiducia o che il bambino non sia strumentalizzato dai genitori. A questo proposito può essere utile invocare il diritto

di ogni bambino a partecipare e a essere ascoltato. Il luogo della discussione deve essere scelto in modo che sia adatto allo scopo e all'obiettivo. A tal fine è necessario predisporre un ambiente per i colloqui presso il luogo dove il bambino è alloggiato. A volte, la discussione può essere combinata con attività come una passeggiata.

Si può supporre che i desideri e le richieste dei bambini spesso riguardino maggiormente l'ambiente concreto e la vita quotidiana, ad esempio l'alloggio o le opportunità di giocare e imparare, e abbiano meno a che fare con la procedura di asilo in corso. Ovviamente, il diritto alla partecipazione del bambino riguarda anche questi ambiti tematici. Nel caso di bambini che non si esprimono o non sono ancora in grado di farlo, la persona di fiducia risp. il rappresentante legale devono valutare le esigenze del bambino e la misura in cui i suoi diritti alla partecipazione possano essere salvaguardati al meglio.

Per la preparazione dei colloqui tra il rappresentante legale risp. la persona di fiducia e il bambino occorre tenere conto dei seguenti obiettivi.

- Conoscersi e instaurare un rapporto di fiducia, spiegando ruoli e compiti
- Identificare le esigenze e le richieste del bambino
- Spiegare la procedura in corso
- Chiarire la forma di partecipazione del bambino
- Preparare le audizioni presso la SEM
- Comunicare le decisioni delle autorità
- Affrontare le richieste del bambino che sono al di fuori della procedura
- Assicurare il bene del bambino

6 L'audizione del bambino presso la SEM



6.1 Con quali bambini svolgere un'audizione?

Nell'ottica dei diritti dell'infanzia, a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro età, origine o status, deve essere garantito il diritto di partecipare e di essere ascoltati. Ai bambini che vogliono rinunciare a un'audizione presso la SEM deve essere garantito il diritto di essere coinvolti attraverso un rappresentante legale risp. una persona di fiducia. In conformità con la Convenzione sui diritti dell'infanzia, si raccomanda

di offrire sistematicamente a tutti i minori (accompagnati e non) un'audizione nella procedura di asilo, al fine di garantire in modo completo il diritto alla partecipazione e il bene del bambino. Il limite dei sei anni, comune anche nei procedimenti civili, può fungere da età minima.⁵⁶

Se i minori accompagnati o non accompagnati desiderano avvalersi di un'audizione presso la SEM, devono essere preparati particolarmente bene.

Devono capire esattamente quali sono i loro diritti e le loro possibilità. Il duplice compito di determinare i motivi per l'asilo e di tutelare i diritti dell'infanzia pone i responsabili delle decisioni di fronte a una sfida considerevole.

La procedura di asilo per i minori accompagnati viene in generale condotta insieme agli adulti che ne hanno la custodia. Si accertano i motivi dell'asilo insieme a loro. Le ragioni dei bambini possono essere espresse dai genitori risp. dal rappresentante legale. I minori di età superiore ai quattordici anni che hanno capacità di discernimento vengono ascoltati anche personalmente se accompagnati dai genitori. Per non gravare inutilmente i minori che hanno meno di quattordici anni attraverso la procedura di accertamento delle ragioni dell'asilo, può essere utile che

la SEM li ascolti solo se loro desiderano esprimere le proprie ragioni per l'asilo o altre richieste rilevanti o fornire ulteriori informazioni.⁵⁷ È importante che venga offerta anche a loro l'opportunità di un'audizione e che si chiarisca se desiderano avvalersi di questo diritto o rinunciarvi. Questo compito dovrebbe spettare al rappresentante legale della famiglia, che deve essere dotato di risorse sufficienti a tale scopo.

Se il bambino rinuncia all'audizione presso la SEM, spetta al rappresentante legale o alla persona di fiducia informare la SEM stessa. Il chiarimento con il bambino può rivelare eventuali esigenze che il rappresentante legale o la persona di fiducia possono integrare nel procedimento per conto del bambino.

6.2 Invito del bambino

L'invito del bambino deve essere concordato con le sue persone di fiducia o con il rappresentante legale della famiglia. In particolare, è da chiarire quali esigenze (particolari) il bambino abbia riguardo a un'audizione. È necessaria un interprete o esistono presupposti di cui tenere conto riguardo alla condizione mentale o allo sviluppo del bambino?

Nel contesto dell'invito è anche utile allegare informazioni adeguate al bambino sul suo diritto all'ascolto, ad esempio in forma di opuscolo.⁵⁸

6.3 Setting dell'audizione e bene del bambino

Occorre prevedere il tempo necessario per lo svolgimento dell'audizione. Tuttavia, bisogna anche fare attenzione a non sovrastimare la capacità del bambino di adattarsi a una situazione di colloquio formale. Le direttive europee prevedono la videoregistrazione delle audizioni dei minori, in modo che questi ultimi non siano gravati dalla ripetizione di un'audizione sullo stesso argomento. Questo può avere senso, eventualmente, anche riguardo le audizioni presso la SEM, sebbene in tal caso sia necessario salvaguardare con urgenza i diritti alla privacy.⁵⁹

Le attuali norme di legge in Svizzera prevedono che si conceda al bambino interessato un tempo di preparazione sufficiente prima dell'audizione. Si deve anche tenere conto del fatto che il tempo di permanenza in un centro federale di asilo dovrebbe essere il più breve possibile. Questo perché è nell'interesse del bambino ottenere una decisione che gli consenta di lasciare il centro federale di asilo e di continuare il suo soggiorno in Svizzera il più rapidamente possibile presso strutture di accoglienza cantonali adeguate.

Il bambino ha il diritto di vedere tutelato il suo bene durante l'audizione. Questo riguarda, innanzitutto, lo stile di conduzione del colloquio da parte della persona che lo effettua.

Un atteggiamento amichevole, disponibile e interessato è d'obbligo. Dovrebbero essere evitati disturbi, come persone che vanno e vengono o telefonate.

È necessario prestare particolare attenzione affinché il bambino non venga sovraccaricato psicologicamente durante l'audizione, ad esempio perché durante la stessa vengono evocati traumi ed esperienze difficili o perché il bambino è in forte difficoltà nel rispondere a delle domande. Occorre quindi osservare attentamente i segni di stress e sovraccarico, oltre che badare al benessere fisico del bambino. Questo include anche un'adeguata disposizione dei posti a sedere, ad esempio attorno all'angolo del tavolo, come pure la temperatura dell'ambiente, il locale ben areato, la possibilità di recarsi alla toilette, la disponibilità di bevande e altre comodità. Occorre sempre verificare se il bambino si sente sufficientemente a suo agio, se vuole ancora partecipare e se ha bisogno di una pausa o altro. Come misura precauzionale, può essere utile chiedere in anticipo al bambino se l'equipe dell'audizione deve essere maschile o femminile.

6.4 Stesura di un verbale

Il verbale deve riportare sia le domande poste al bambino che le sue risposte oltre che altri input ed espressioni non verbali del minore. I bambini hanno il diritto che non sia registrata nel verbale qualsiasi cosa che hanno detto durante l'audizione. La verifica di ciò che può

essere messo a verbale dal punto di vista del bambino rientra nel suo diritto alla partecipazione.

I bambini devono essere tutelati dalle conseguenze negative che potrebbe comportare un'osservazione fatta in modo spontaneo.

6.5 Considerare la volontà e il bene del bambino nella decisione

La volontà espressa dal bambino deve essere presa in considerazione nella decisione riguardante l'asilo, assecondandola o motivando i discostamenti da essa. Il bambino ha il diritto di essere messo a conoscenza della decisione presa.

Il bene del bambino, che non per forza deve corrispondere alla sua volontà, va sempre considerato in misura prioritaria come base per la decisione.⁶⁰

6.6 Informare il bambino della decisione

È compito del rappresentante legale risp. della persona di fiducia informare e chiarire al minore la decisione della SEM. A tal fine, gli specialisti hanno bisogno di ottenere informazioni sufficienti dalle autorità anche per poter giustificare la decisione nei confronti del bambino.

Inoltre, il bambino deve ricevere raggugli sulle fasi successive alla decisione e su come procedere eventualmente se non è d'accordo con essa, dove può ottenere maggiori informazioni e come può fare ricorso.

Conclusioni

I bambini in cerca di protezione si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile. Ascoltare i bambini nella procedura di asilo è un compito impegnativo se si vuole rendere giustizia ai loro diritti e alla loro situazione individuale.

Di conseguenza, l'attenzione dovrebbe concentrarsi meno su domande conformi alle normative sull'asilo e più su un'audizione a misura di bambino, nel senso di un diritto alla partecipazione spettante a ogni bambino.

In questo contesto, è indispensabile prendere in considerazione aspetti di psicologia evolutiva e i possibili stress per il bambino, ma anche condurre il colloquio in modo adeguato a quest'ultimo.

Per rendere giustizia al diritto alla partecipazione dei bambini, tutte le persone coinvolte nella procedura di asilo che lavorano con i minori devono disporre di risorse sufficienti e delle conoscenze specialistiche necessarie, a fronte di un progresso e di una riflessione costanti.

Ci auguriamo che questa guida contribuisca a una migliore attuazione dei diritti dell'infanzia nella procedura di asilo.



Note

- 1 Alla luce di questa chiara definizione del termine di «bambino» secondo il diritto internazionale, UNICEF Svizzera e Liechtenstein e il Marie Meierhofer Institut für das Kind rifiutano qualsiasi procedura o direttiva amministrativa che abbia l'effetto di limitare l'insieme di diritti spettanti a ogni persona di età inferiore ai 18 anni sulla base dell'età biologica.
- 2 Hotz, §9, pt. 4.45.
- 3 DFT 124 III 90 consid. 3a
- 4 Il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia (Committee on the Rights of the Child) è l'organo delle Nazioni Unite che esamina l'attuazione della CDI negli Stati firmatari nell'ambito della Procedura di rapporto degli Stati.
- 5 CRC/C/GC/12, UN Committee on the Rights of the Child, General Comment 12, The Right to be heard.
- 6 Art. 11 cpv. 1 CF.
- 7 DFT 129 III 250 consid. 3.4.2; DFT 132 III 359 consid. 4.4.2; DFT 142 III 481 consid. 2.6.
- 8 DFT 146 III 313 consid. 6.2.2; 142 III 612 consid. 4.2; 141 III 328 consid. 5.4.
- 9 Ad es. nell'art. 264a cpv. 2 CC; art. 296 cpv. 1 CC; art. 298 cpv. 1 CC; art. 160 cpv. 2 CPC; art. 3 LPAM.
- 10 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. A2, p. 5 segg.
- 11 CRC/C/CHE/CO/5-6, UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland, art. 19.
- 12 COPMA, p. 6.
- 13 SSI, p. 8 segg.
- 14 Cfr. anche CDAS, Empfehlungen zu unbegleiteten minderjährigen Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich (in tedesco e francese), 2016.
- 15 Osservatorio svizzero sul diritto d'asilo e degli stranieri, p. 9 segg.; CEDU, El Ghatet contro la Svizzera, n. 56971/2010.
- 16 La SEM esamina la ragionevolezza delle decisioni di allontanamento, tenendo conto dell'interesse superiore ai sensi dell'art. 3 CDI. I criteri rilevanti sono l'età del bambino, il suo grado di maturità, i rapporti di dipendenza, le relazioni con le persone di sostegno, la carriera scolastica, il successo dell'integrazione oltre che le possibilità e le difficoltà di reinsediamento nel Paese di origine. Una forte assimilazione in Svizzera può comportare uno sradicamento in caso di espulsione, il che può impossibilitare l'esecuzione dell'espulsione.
- 17 Per la SEM, la possibilità di utilizzare metodi scientifici e invasivi si evince dall'art. 17 cpv. 3 LAsi. Secondo la SEM, tali metodi vengono utilizzati nella pratica quando non è possibile dissipare i dubbi sulla minore età di una persona sulla base degli altri elementi presenti negli atti. Cfr. al riguardo anche Huesmann, la cui pubblicazione esamina i metodi di valutazione medica dell'età raccomandati dall'AGFAD. I risultati indicano che l'età non può essere determinata in modo affidabile con questi metodi. Inoltre si rileva che i metodi di verifica possono provocare più che danni e stress minimi, incluso il pericolo di una (ri)traumatizzazione a livello mentale.
- 18 Questo principio si può evincere già di per sé dall'obbligo di tenere conto prioritariamente del bene del bambino ed è stato confermato nella sentenza TAF A-7588/2015 consid.4.2.
- 19 CRC/C/CHE/CO/5-6, UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland.
- 20 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2, p. 17 segg.
- 21 Art. 29 cpv. 1 LAsi.
- 22 Art. 8 LAsi.
- 23 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2, p. 27; e art. C6.1, p. 6 segg.
- 24 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2, p. 13.
- 25 Art. 17 cpv. 2 LAsi i.c.d. con art. 5 OAsi1.
- 26 OSAR, p. 7 segg.
- 27 Häfelin, pt. 1002.
- 28 Schmahl, art. 12 CDI pt. 1.
- 29 COPMA, pag. 216.
- 30 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2, p.13.
- 31 Art. 102 segg. LAsi.

- 32 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2 p. 13 seg.
- 33 Secondo la giurisprudenza consolidata del TF e del TAF, l'art. 12 della CDI è direttamente applicabile ma non conferisce ai bambini il diritto incondizionato di essere ascoltati oralmente e personalmente in qualsiasi procedimento che li riguardi. Si limita a garantire che il bambino possa esprimere il proprio punto di vista in modo adeguato (DTAF 2012/31, cpv. 5.1-5.3). Sulla base di questa giurisprudenza e seguendo le raccomandazioni del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, la SEM ha adottato misure per tenere conto di tutti gli elementi relativi alla situazione specifica dei minori accompagnati. Di conseguenza, nel caso di una famiglia con figli di età inferiore ai quattordici anni e al fine di avere informazioni personalizzate sui figli in questione, i genitori vengono ascoltati esplicitamente e in modo differenziato riguardo i loro timori personali e quelli dei loro figli, ovvero riguardo gli ostacoli al rimpatrio in una procedura di Dublino e sia sui motivi di asilo che sugli ostacoli al rimpatrio in una procedura nazionale. Se ritenuto necessario, i minori accompagnati di età inferiore ai quattordici anni vengono ascoltati individualmente nel corso di un'audizione.
- 34 CRC/C/CHE/CO/5-6, UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland.
- 35 Cfr. al riguardo Corbaz, p. 306 segg.: Sulla base della giurisprudenza, Corbaz ritiene che il diritto a essere ascoltato debba essere attuato indipendentemente dalla capacità di discernimento, purché la persona interessata sia in grado di esprimere il proprio punto di vista su alcuni aspetti relativi alla domanda di asilo e purché ciò non le causi troppe difficoltà.
- 36 CRC/C/89/D/74/2019, Views adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, concerning communication No. 74/2019, 7.8.
- 37 Al riguardo, espressamente anche il Comitato ONU sui diritti del fanciullo, in V.A. contro la Svizzera, Comunicato n. 56/2018, decisione del 28 settembre 2020, cit., cpv. 9.
- 38 Art. 17 cpv. 3a LAsi.
- 39 Art. 17 cpv. 3b LAsi, art. 7 cpv. 2 quater OAsi1 e art. 327-327c CC.
- 40 SEM, manuale «Asilo e ritorno», art. A2, p. 5 seg.
- 41 Art. 7 cpv. 3 OAsi1.
- 42 CRC/C/CHE/CO/5-6, UN Committee on the Rights of the Child, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland.
- 43 Cfr. anche le raccomandazioni della CDAS sui bambini e gli adolescenti non accompagnati nell'ambito dell'asilo (in tedesco e francese), 2016.
- 44 Keller, p. 15 segg.
- 45 Imm-Bazlen / Schmieg, p. 69 seg.
- 46 Art. 1 CDI; Hotz, § 9, pt. 4.17.
- 47 Dettenborn, p. 64.
- 48 Brunner, p. 127.
- 49 Rogers, p. 67f.
- 50 Art. 7 cpv. 5 OAsi1.
- 51 Sentenza TAF E-1928/2014 del 24 luglio 2014.
- 52 Consiglio d'Europa, cpv. 46 seg.
- 53 Consiglio d'Europa, cpv. 46.
- 54 Watzlawick, p. 16.
- 55 Blum et.al., p. 153 seg.
- 56 DFT 131 III 553; DFT 5A_131/2021 consid. 3.2.3.
- 57 SEM: manuale «Asilo e ritorno», art. C6.2, p.13.
- 58 UNICEF Svizzera e Liechtenstein e il MMI propongono un opuscolo informativo adatto ai minori nella procedura di asilo.
- 59 Consiglio d'Europa, cpv. 59.
- 60 Per maggiori informazioni sul rapporto tra il bene e la volontà del minore, si veda la guida «L'audizione del bambino nel diritto civile» di UNICEF Svizzera e Liechtenstein e MMI: unicef.ch/publicazioni

Bibliografia

- Blum Stefan / Brunner Sabine / Grossniklaus Peter / Herzig Christophe / Jeltsch-Schudel Barbara / Meier Susanne, Kindesvertretung, konkret, partizipativ, transdisziplinär, Bielefeld 2022.
- Brunner Sabine, Der Kindeswille. Versuch einer Klärung aus psychologischer und transdisziplinärer Perspektive, In: FamPra 1/2023, S. 120-143.
- Corbaz Mathieu, Les mineurs non accompagnés en droit d'asile, Bern 2019.
- Dettenborn Harry, Kindeswohl und Kindeswille, München 2021.
- Europarat, Leitlinien des Ministerkomitees des Europarates für eine kindgerechte Justiz, Publications Office of the European Union 2010.
- Häfelin Ulrich / Müller Georg / Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2020.
- Häfelin Christof, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Bern 2021.
- Hotz Sandra, Handbuch Kinder im Verfahren, Zürich 2020.
- Huesmann Marius Leander, Ethische Aspekte der medizinischen Altersschätzung bei unbegleiteten minderjährigen Migrantinnen und Migranten, Springer Fachmedien Wiesbaden 2022.
- Imm-Bazlen, Ulrike / Schmieg, Anne-Kathrin, Begleitung von Flüchtlingen mit traumatischen Erfahrungen, Berlin / Heidelberg 2017.
- Keller Heidi, Kinderalltag. Kulturen der Kindheit und ihre Bedeutung für Bindung, Bildung und Erziehung, Berlin / Heidelberg 2011.
- KOKES, Praxisanleitung Kinderschutzrecht, Zürich / St. Gallen 2017.
- Schmahl Stefanie, Kinderrechtskonvention Handkommentar, 2. Auflage, Baden-Baden 2017.
- Schweizerische Beobachtungsstelle für Asyl und Ausländerrecht, Vernachlässigtes Kindeswohl. Minderjährige in asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, Bern 2020.
- SFH, Rechtliches Gehör für Minderjährige im Asylverfahren. Juristische Analyse und Vorschläge der SFH, Bern 2021.
- SODK, Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK zu unbegleiteten Minderjährigen Kindern und Jugendlichen aus dem Asylbereich, 2016.
- SSI, Handbuch zur Betreuung unbegleiteter Minderjähriger in der Schweiz, Praxisorientierter Leitfaden für Fachpersonen, Genf 2017.
- Watzlawick Paul, Man kann nicht nicht kommunizieren, Bern 2016.
- UNICEF Schweiz und Liechtenstein / MMI, Kindesanhörung in zivilrechtlichen Verfahren, Leitfaden für Fachpersonen, Zürich, 2023.

Sigle e abbreviazioni

AGFAD	Comunità di lavoro per la diagnosi forense dell'età della Società tedesca di medicina legale	OAsi	Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali del 11 agosto 1999 (RS 142.311)
APMA	Autorità di protezione dei minori e degli adulti	OSAR	Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati
Art.	Articolo	ONU	Nazioni Unite
Cpv.	Capoverso	Pt.	punto
CC	Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)	risp.	rispettivamente
CDAS	Conferenza delle direttrici e dei direttori sociali	SEM	Segreteria di Stato della migrazione
CDI	Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989	SSI	Fondazione svizzera del Servizio sociale internazionale
CEDU	Corte europea per i diritti dell'uomo	TAF	Tribunale amministrativo federale
CF	Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (RF 101)	TF	Tribunale federale
COPMA	Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti		
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272)		
DTAF	Decisione del Tribunale amministrativo federale		
DTF	Decisione del Tribunale federale svizzero		
i.c.d.	in combinato disposto		
LAsi	Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (RS 142.31)		
LPAM	Legge sulla medicina della procreazione del 18 dicembre 1998 (RS 810.11)		
MRNA	Minore richiedente asilo non accompagnato		

Colophon

Edito da

UNICEF Svizzera e Liechtenstein
Pfungstweidstrasse 10, 8005 Zurigo
unicef.ch

Marie Meierhofer Institut für das Kind
Pfungstweidstrasse 16, 8005 Zurigo
mmi.ch

Sommario

Sabine Brunner, Florian Hadatsch

Redazione

Sabine Brunner, Sybille Gloor,
Stefanie Gröhl, Felix Freese,
Florian Hadatsch, Mona Meienberg,
Audrey Monbaron, Heidi Simoni

Revisione specialistica

Katharina Socha,
Servizio sociale internazionale Svizzera
Lucia Della Torre,
Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati

Progettazione e layout

Noemi Müller, Büro Haeberli, Zurigo

Illustrazioni

Martine Mambourg, illustriert.ch, Zurigo

Lettorato e traduzione in francese e italiano della versione originale in lingua tedesca

Translingua AG, Zurigo

1ª edizione, settembre 2023

La presente guida per specialisti e l'opuscolo informativo complementare per bambini e adolescenti sull'audizione dei bambini nella procedura di asilo sono disponibili sia in versione cartacea che in versione scaricabile da Internet in tedesco, francese e italiano.


Questa pubblicazione è stata realizzata con i contributi dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

© 2023 UNICEF Svizzera e Liechtenstein / Marie Meierhofer Institut für das Kind



Marie Meierhofer Institut für das Kind
Assoziiertes Institut der Universität Zürich





Potete ordinare questa guida per specialisti sulla partecipazione di bambini e adolescenti nella procedura di asilo oppure potete scaricarla da Internet.



Per informare bambini, adolescenti e adulti raccomandiamo la pubblicazione «La tua opinione conta» che illustra le possibilità di partecipazione nel contesto della procedura di asilo in un linguaggio semplice e con tante illustrazioni.



Anche questo opuscolo illustrativo può essere ordinato o scaricato da Internet.